ISSN 0378 – 7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 156

33° anno

21 giugno 1990

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

. . . . . .

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/267/CEE:

★ **Decisione del Consiglio, del 29 maggio 1990, che stabilisce un programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (FORCE)** 1

90/268/CEE:

★ **Decisione del Consiglio, del 29 maggio 1990, recante modifica alla decisione 84/636/CEE che istituisce un terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità** 8

90/269/CEE:

★ **Direttiva del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alla prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)** 9

90/270/CEE:

★ **Direttiva del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)** 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

che stabilisce un programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (FORCE)

(90/267/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli obiettivi fondamentali della politica comune di formazione professionale enunciati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE (4), fanno riferimento, in particolare, all'esigenza di favorire, durante le diverse fasi della vita professionale, una formazione e un perfezionamento idoneo e, all'occorrenza, una riqualificazione e un riadattamento professionale; che il decimo principio di detta decisione afferma che possono essere intraprese azioni particolari per problemi speciali che interessano determinati settori di attività o determinate categorie di persone;

considerando che il Consiglio europeo ha affermato che il completamento del mercato interno deve andare di pari passo con un migliore accesso alla formazione professionale (Hannover, 27 e 28 giugno 1988); che ha sottolineato che l'azione comunitaria deve contribuire a valorizzare le risorse umane disponibili e a preparare i futuri cambiamenti e adeguamenti tecnici; che la riforma dei sistemi di formazione, compresa la formazione professionale continua, avrà un ruolo determinante nella realizzazione di tali obiettivi (Rodi, 2 e 3 dicembre 1988); che ha preso atto dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sulla formazione professionale continua (Madrid, 26 e 27 giugno 1989);

considerando che il Parlamento europeo ha adottato il 15 marzo 1989 una risoluzione sulla dimensione sociale del mercato interno (5) nella quale sottolinea l'impegno nella formazione e la valorizzazione delle risorse umane; che in particolare esso considera che la formazione professionale e la gestione delle risorse umane costituiscono fattori determinanti per l'adattamento delle aziende e per la loro capacità di rispondere ai cambiamenti, e che è pertanto indispensabile incoraggiarle ad effettuare investimenti in questi settori;

considerando che nella risoluzione del 5 giugno 1989 sulla formazione professionale continua (6), il Consiglio ha ritenuto che essa svolge una funzione importante, in vista del 1992, nella strategia intesa a realizzare il mercato interno, ivi compresa la sua dimensione sociale, e la coesione economica e sociale, come fattore determinante di una politica economica e sociale; che tutti i lavoratori dovrebbero, in funzione delle necessità, avere accesso alla formazione professionale continua e beneficiarne; che ha invitato gli Stati membri a prendere o ad incoraggiare una serie di provvedimenti appropriati, tenuto conto delle competenze di diritto interno delle parti interessate; che ha invitato la Commissione a proporgli quanto prima un programma d'azione in materia di formazione professionale continua;

considerando che la «Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori», adottata nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989 dei capi di Stato e di

(1) GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 16.
(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 71.
(3) GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 31.
(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.
(5) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 61.
(6) GU n. C 148 del 15. 6. 1989, pag. 1.

governo di undici Stati membri, in particolare il punto 15, statuisce:

«Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter accedere alla formazione professionale e beneficiarne nell'arco della vita attiva. Per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione professionale non vi possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità.

Le autorità pubbliche competenti, le imprese o le parti sociali, nelle loro rispettive sfere di competenza, dovrebbero predisporre sistemi di formazione continua e permanente che consentano a ciascuno di riqualificarsi, in particolare fruendo di congedi-formazione, di perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze tenuto conto in particolare dell'evoluzione tecnica»;

considerando che l'accelerazione dei mutamenti tecnologici, economici ed industriali in un contesto di sempre maggiore competitività e la prospettiva del completamento del mercato interno richiedono attualmente di sviluppare il ruolo d'anticipazione e di adattamento svolto dalla formazione professionale continua ed il potenziamento dei dispositivi esistenti;

considerando che l'effettiva parità di accesso alla formazione professionale continua costituisce un elemento essenziale allo scopo di promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne;

considerando che la cooperazione nel settore della formazione professionale continua deve inoltre basarsi sulle disposizioni attualmente in vigore negli Stati membri, nel rispetto delle diversità dei sistemi e delle prassi giuridiche nazionali, dei poteri concessi dalla legislazione nazionale alle parti interessate e dall'autonomia contrattuale;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione delle qualifiche rappresenta un elemento indispensabile per mettere a punto azioni di formazione professionale continua che siano adeguate alle esigenze del mercato del lavoro;

considerando che la Comunità può contribuire significativamente alla collaborazione tra Stati membri mettendo a punto un programma d'azione inteso ad appoggiare e completare le politiche e le azioni elaborate da e negli Stati membri nel settore della formazione professionale continua; che detto programma deve articolarsi in modo da garantire una vera e propria interazione con i compiti e gli interventi del Fondo sociale europeo (1), i programmi EUROTECNET (2) e COMETT (3), la rete IRIS (4) per la formazione professionale delle donne nella prospettiva del 1992, nonché le azioni sperimentali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) (5);

considerando che, il 26 gennaio 1990, le parti sociali a livello comunitario, nel contesto del dialogo sociale, hanno adottato un nuovo parere comune sull'istruzione e sulla formazione;

considerando che occorre associare strettamente all'attuazione del presente programma le parti sociali a livello nazionale, in conformità delle prassi nazionali,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione e scopo del programma FORCE

1. Per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 è adottato un programma per lo sviluppo della formazione continua nella Comunità (in appresso denominato «programma FORCE»).

2. Lo scopo del programma FORCE consiste nel completare ed appoggiare le politiche e la attività svolte da e negli Stati membri allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua.

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi del programma FORCE sono i seguenti:

a) incoraggiare il potenziamento e una maggiore efficacia degli investimenti nella formazione professionale continua, con conseguenti migliori risultati, in particolare mediante lo sviluppo di forme in compartecipazione intese a sensibilizzare maggiormente le amministrazioni pubbliche, le aziende, particolarmente piccole e medie imprese, le parti sociali e i singoli lavoratori ai benefici derivanti dall'investimento nella formazione professionale continua;

b) incoraggiare le azioni di formazione professionale continua, per esempio la partecipazione e gli investimenti in tale formazione dimostrando e diffondendo esempi di lodevoli iniziative di formazione professionale continua in quei settori economici o regioni della Comunità in cui sono attualmente inadeguati;

c) appoggiare le innovazioni nella gestione della formazione professionale continua, nella metodologia e nelle attrezzature;

d) tener maggiormente conto delle conseguenze del completamento del mercato interno, mediante un sostegno ai progetti di formazioni professionale continua, transnazionali e transfrontalieri, e agli scambi di informazioni e di esperienze;

e) contribuire ad una maggiore efficacia dei dispositivi di formazione professionale continua e della loro capacità di adeguarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro europeo mediante la promozione di misure prese a tutti i

(1) GU n. L 185 del 15. 12. 1988, pag. 9, e GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.
(2) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 29.
(3) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.
(4) GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 35.
(5) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

livelli, in particolare per seguire ed analizzare l'evoluzione della formazione professionale continua e per cercare di migliorare le previsioni sul fabbisogno di qualifiche e di professioni.

Articolo 3

Contenuto

Il programma FORCE comprende due parti complementari, nel rispetto del principio della sussidiarietà:

a) un quadro di riferimento comune di linee direttrici, precisato nell'articolo 5, inteso ad appoggiare e completare le politiche e i provvedimenti adottati dagli Stati membri, tenuto conto delle competenze di diritto nazionale delle parti interessate, in modo da promuovere un coerente sviluppo della formazione professionale continua tra gli Stati membri;

b) un pacchetto di provvedimenti transnazionali attuati su scala comunitaria, precisati nell'articolo 6 e nell'allegato, intesi a completare ed appoggiare le attività svolte da e negli Stati membri.

Articolo 4

Funzioni e definizioni

1. La formazione professionale continua svolge quattro funzioni, all'interno o all'esterno delle imprese, a seconda dei casi, complementari l'una dell'altra:

— una funzione di adeguamento permanente all'evoluzione e al contenuto degli impieghi e, in tal modo, una funzione di miglioramento delle competenze e delle qualifiche, indispensabile per rafforzare la posizione concorrenziale delle imprese europee e del loro personale;

— una funzione di promozione sociale per consentire a numerosi lavoratori di superare gli ostacoli in materia di qualifiche professionali e di migliorare la loro posizione;

— una funzione preventiva, per prevenire le eventuali conseguenze negative del completamento del mercato interno e per superare le difficoltà cui devono far fronte i settori e le imprese in corso di ristrutturazione economica e tecnologica;

— un'integrazione dei disoccupati, in particolare i disoccupati da lungo tempo.

2. Ai sensi della presente decisione:

a) per «formazione professionale continua» si intende, in senso generale, qualsiasi formazione professionale intrapresa da un lavoratore, nella Comunità europea nell'arco della sua vita lavorativa;

b) per «azienda» si intendono non soltanto le grandi, ma anche le piccole e medie imprese, indipendentemente dal loro stato giuridico o dal settore economico nel quale operano, nonché ogni tipo di attività economica;

c) per «organismo di formazione» si intende ogni tipo di istituto pubblico, parastatale o privato che attua azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, indipendentemente dalla loro denominazione nei singoli Stati membri. Esso designa anche gli organismi economici autonomi, in particolare le camere di commercio e dell'industria e/o i loro corrispettivi e le associazioni professionali;

d) per «lavoratore» si intende qualsiasi persona attiva avente un legame con il mercato del lavoro, compresi i lavoratori autonomi.

Articolo 5

Quadro di riferimento comune di linee direttrici

1. Il quadro di riferimento comune di linee direttrici nonché le misure transnazionali previste nell'articolo 6 contribuiscono a favorire la convergenza delle iniziative degli Stati membri intese a;

a) promuovere la dimensione europea della formazione professionale continua, al fine di migliorare le condizioni di mobilità dei lavoratori;

b) agevolare l'adattamento costante alle nuove necessità, nonché la promozione sociale attraverso la formazione professionale continua e potenziare la funzione preventiva di tale formazione;

c) permettere ai lavoratori meno qualificati, indipendentemente dal loro stato giuridico, di beneficiare di azioni di formazione professionale continua che consentano loro di ottenere il primo livello di qualificazione;

d) promuovere l'effettiva uguaglianza delle possibilità tra uomini e donne nell'accesso alla formazione professionale continua, conformemente alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro;

e) potenziare i meccanismi di incentivazione degli investimenti da parte delle aziende, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, nella formazione professionale continua;

f) ricercare a tutti i livelli una migliore previsione dell'evoluzione nel settore delle qualfiche, nonché una maggiore convergenza tra gli obiettivi della formazione professionale e dell'occupazione;

g) promuovere, con metodi adeguati alle legislazioni e alle prassi nazionali, se del caso, gradualmente, l'offerta di formazione professionale continua e potenziare i dispositivi già esistenti in questo settore per rispondere alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e alle richieste dei lavoratori e dei dirigenti a tutti i livelli;

h) garantire a tutti i lavoratori cittadini degli Stati membri la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale continua;

i) rendere effettivi, in funzione delle necessità e per tutti gli interessati, l'accesso alla formazione professionale continua ed i suoi vantaggi.

2. Le parti sociali sono pienamente associate, conformemente alle prassi nazionali, all'attuazione del quadro di riferimento comune di linee direttrici.

Articolo 6

Misure transnazionali

La Commissione, per sostenere e completare le attività svolte da e negli Stati membri allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, applica le misure transnazionali, concernenti i lavoratori delle imprese, di cui all'allegato, tenendo conto della diversità dei bisogni e delle situazioni esistenti negli Stati membri, per quanto riguarda in particolare il livello della formazione professionale continua di ciascuno di essi e i rispettivi sistemi di formazione professionale continua.

Articolo 7

Finanziamento

1. L'importo stimato necessario per finanziare nel corso dei primi due anni del periodo quadriennale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 il programma FORCE ammonta a 24 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annui necessari saranno autorizzati nel quadro della procedura annuale di bilancio conformemente alle prospettive finanziarie decise di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e in funzione dell'evoluzione delle stesse.

Articolo 8

Coerenza e complementarità

1. La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità delle azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma FORCE e gli altri programmi comunitari relativi alla formazione professionale.

2. Per l'attuazione del programma FORCE la Commissione si assicura del contributo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale [1].

[1] GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

Articolo 9

Informazione del comitato consultivo della formazione professionale

La Commissione informa regolarmente il comitato consultivo della formazione professionale sugli sviluppi del programma FORCE.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Dodici rappresentanti delle parti sociali, nominati dalla Commissione sulla base di proposte delle organizzazioni che rappresentano le parti sociali a livello comunitario, partecipano ai lavori del comitato come osservatori.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure relative:

a) agli orientamenti generali del programma FORCE;

b) agli orientamenti generali dell'aiuto finanziario fornito dalla Comunità (entità, durata e beneficiari dell'aiuto);

c) alle questioni concernenti l'equilibrio generale del programma FORCE, compresa la ripartizione tra le varie azioni.

3. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, se del caso procedendo a votazione.

4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

5. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 11

Valutazione e relazioni

1. I risultati delle misure transnazionali adottate in applicazione dell'articolo 6 e dell'allegato formano oggetto di valutazioni esterne e oggettive secondo criteri stabiliti di concerto tra Commissione e Stati membri:

a) per la prima volta, durante il primo semestre del 1993;

b) per la seconda volta, durante il primo semestre del 1995.

2. Ogni due anni, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione sulle attività intraprese per concretare il quadro di riferimento comune di linee direttrici di cui all'articolo 5, comprese le informazioni sui dispositivi esistenti destinati a promuovere e a finanziare la formazione professionale continua.

3. La Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al comitato consultivo per la formazione professionale, antecedentemente al 30 giugno 1993, una relazione provvisoria sulla fase di avvio e, antecedentemente al 30 giugno 1995, una relazione finale sull'attuazione del programma FORCE.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. AHERN

ALLEGATO

MISURE TRANSNAZIONALI

(articolo 6)

I. AZIONE I — **Sostegno all'innovazione nel settore della formazione professionale continua**

1. *Sinergia dell'innovazione*

La Comunità finanzia le attività della rete europea di azioni transnazionali allo scopo di migliorare l'elaborazione, l'organizzazione e la valutazione delle azioni di formazione professionale continua e di favorire il trasferimento delle conoscenze e del know-how nella Comunità.

Il contributo della Comunità nell'ambito del programma FORCE servirà, in particolare, a sviluppare i collegamenti tra le singole azioni su scala comunitaria, mediante attività di promozione e di collaborazione e mediante la diffusione delle informazioni e delle esperienze.

Il contributo della Comunità andrà a:

a) un programma di scambi inteso a promuovere la rapida diffusione delle innovazioni nel settore della formazione professionale continua e un sostanziale miglioramento dell'accesso a quest'ultima. La Comunità concederà delle borse per tirocini presso aziende o organismi di formazione in un altro Stato membro, alle seguenti categorie:
   — formatori a tempo pieno,
   — dirigenti dei dipartimenti «risorse umane»,
   — rappresentanti del personale delle aziende,
   — specialisti della formazione dei consorzi regionali;

b) lavori preliminari all'elaborazione e alla messa a punto di progetti pilota transnazionali o transfrontalieri di formazioni professionale continua effettuati da aziende, gruppi di aziende o organismi di formazione di diversi Stati membri, intesi a promuovere il trasferimento delle informazioni e del know-how nella Comunità, dando priorità alle esigenze delle piccole e medie imprese e tenendo conto delle possibilità e conseguenze del completamento del mercato interno.

2. *Indagini settoriali sui piani di formazione professionale continua in Europa*

La Comunità contribuisce al finanziamento delle indagini settoriali sui piani di formazione professionale continua aventi per oggetto i temi seguenti:

— metodo di preparazione dei piani di formazione professionale continua a livello aziendale;
— valutazione costo/efficacia della formazione professionale continua a livello aziendale;
— accordi e prassi vigenti nella aziende, nonché contratti collettivi;
— accordi tra aziende;
— accordi tra lo Stato e le aziende;
— metodi per sviluppare la formazione professionale continua e migliorare l'accesso dei lavoratori meno qualificati, occupati a tempo parziale o su base precaria.

II. AZIONE II — **Analisi e sorveglianza, valutazione, previsione**

1. *Scambio di dati comparabili sulla formazione professionale continua*

La Comunità appoggia gli scambi regolari di dati comparabili sulla formazione professionale continua.

In stretta collaborazione con il gruppo di lavoro EUROSTAT «Statistiche sull'istruzione e la formazione», procederà sistematicamente alla collazione dei dati esistenti negli Stati membri, allo sviluppo di principi comparabili basati sui lavori già svolti a livello nazionale, alla definizione di una struttura metodologica comune utilizzabile in tutti gli Stati membri e all'elaborazione di un'indagine specifica effettuata in base a questionari che verranno inviati ad un campione di aziende, in cooperazione con le competenti organizzazioni degli Stati membri.

I dati oggetto del questionario riguarderanno:

— numero delle persone che partecipano alla formazione;
— numero di partecipanti per tipo di attività e per categoria;
— costo della formazione;
— formazione all'interno e all'esterno dell'azienda;

— formazione esterna per tipo di organismo di formazione;

— formazione per settore all'interno dell'impresa;

— durata della formazione all'interno dell'impresa;

— partecipazione per sesso.

2. *Analisi della politica contrattuale nel settore della formazione professionale continua*

La Comunità appoggia la messa a punto di un'analisi omogenea degli accordi di impresa e dei contratti collettivi in materia di formazione professionale continua negli Stati membri.

Essa incoraggia lo scambio di esperienze tra i rappresentanti delle organizzazioni socioprofessionali, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle altre parti interessate, al fine di stimolare la diffusione degli accordi contrattuali innovativi.

Al fine di stimolare la diffusione di accordi contrattuali innovativi, la Comunità fornisce borse per scambi di operatori nella dinamica sociale (membri di organizzazioni socioprofessionali) a organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori o ad organismi misti nei vari Stati membri.

3. *Previsione dell'evoluzione delle qualifiche e delle professioni*

Basandosi sul lavoro già svolto dal CEDEFOP in materia e con l'assistenza di tale centro, la Comunità promuove la cooperazione transnazionale tra esperti per analizzare e prevedere l'evoluzione delle esigenze in materia di formazione e di professioni.

Questi esperti sono tra l'altro incaricati di migliorare la comparabilità delle metodologie di analisi del fabbisogno di formazione professionale continua e dei cambiamenti nel mercato del lavoro. A tale proposito si deve esaminare la possibilità di elaborare modelli di analisi comuni.

III. AZIONE III — **Misure di accompagnamento**

I lavori intrapresi nell'ambito del programma FORCE beneficiano dell'assistenza tecnica necessaria sul piano comunitario per assicurarne il buono svolgimento, in particolare per quanto concerne il sostegno e la valutazione continua del programma, nonché la diffusione e il trasferimento dei risultati ottenuti.

IV. **Contributo finanziario della Comunità**

La Comunità finanzia le spese relative alle misure previste nell'ambito delle azioni I, II e III.

La Comunità si addossa fino all'80 % delle spese per l'indagine statistica sulla formazione professionale continua.

La Comunità si addossa fino al 100 % dei costi

— dei modelli di analisi dei contratti collettivi,

— delle previsioni nel settore delle necessità in materia di qualifiche e di professioni,

— delle misure di accompagnamento.

Il contributo finanziario della Comunità alle borse previste per gli scambi si limiterà alle spese dirette di mobilità e non dovrà superare un importo di 7 500 ecu per borsa e per beneficiario per scambi di durata massima di 3 mesi.

La Comunità si addossa fino al 100 % delle spese

— di gestione della rete,

— delle attività di cooperazione (conferenze, seminari, attività pratiche),

— diffusione dei risultati del programma FORCE.

Il contributo finanziario della Comunità per i lavori preliminari all'elaborazione e alla messa a punto di progetti pilota transnazionali di formazione professionale continua si limiterà al 50 % delle spese del lavoro di preparazione per progetti pilota transnazionali sulla formazione professionale continua, con un massimale di 100 000 ecu per anno e per progetto per i progetti pilota transnazionali con durata massima di 2 anni.

La Comunità si addossa fino al 100 % delle spese di programmazione, realizzazione e valutazione delle indagini settoriali con un massimale di 0,5 milioni di ecu.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

recante modifica alla decisione 84/636/CEE che istituisce un terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità

(90/268/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che è compito della Comunità aiutare i giovani lavoratori mediante misure concrete;

considerando che spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 50 del trattato, favorire, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori;

considerando che la decisione 84/636/CEE del Consiglio [4] istituisce un terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità;

considerando che il Consiglio, con decisione 88/348/CEE [5], ha altresì adottato il programma d'azione «Gioventù per l'Europa»;

considerando che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1985 ha adottato le conclusioni del comitato ad hoc «Europa dei cittadini» che raccomandano di incentivare gli scambi di giovani all'interno della Comunità e di creare un'effettiva rete di scambi tra i vari Stati membri e in ciascuno di essi;

considerando che è opportuno prevedere che il Consiglio esamini, al massimo entro il 31 marzo 1991, la proposta della Commissione relativa ad un nuovo programma di scambi di giovani lavoratori, e che il terzo programma scadrà il 31 dicembre 1991; considerando che è quindi necessario che il nuovo programma inizi a decorrere dal 1° gennaio 1992, al più tardi,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 12 della decisione 84/636/CEE è sostituito dal seguente testo;

«*Articolo 12*

1. Il Consiglio esamina, entro e non oltre il 31 marzo 1991, la proposta della Commissione relativa ad una decisione del Consiglio che istituisce un nuovo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità.

2. Il terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità scade il giorno precedente l'applicazione della decisione di cui al paragrafo 1 e, in ogni caso, il 31 dicembre 1991.»

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. AHERN

---

(1) GU n. C 89 del 7. 4. 1990, pag. 10.
(2) Parere espresso il 18 maggio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 36.
(5) GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 42.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

relativa alla prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(90/269/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione [1], presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma in materia di sicurezza, di igiene e di salute sul luogo di lavoro [4] prevede l'adozione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987, relativa alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute sul luogo di lavoro [5], ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine una direttiva sulla protezione contro i rischi derivanti dal trasporto manuale di carichi pesanti;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [6]; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore della movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE [7], la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizione

Ai sensi della presente direttiva, per movimentazione manuale di carichi si intendono le operazioni di trasporto o di

(1) GU n. C 117 del 4. 5. 1988, pag. 8.
(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 137, e GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 82.
(3) GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 37.
(4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.
(5) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.
(7) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Disposizione generale

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato I.

Articolo 4

Organizzazione dei posti di lavoro

Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana e:

a) valuta, se possibile in anticipo, le condizioni di sicurezza e di salute presentate dal lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato I;

b) si preoccupa di evitare o ridurre tra l'altro i rischi dorso-lombari del lavoratore adottando le misure adeguate e tenendo conto in particolare delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato I.

Articolo 5

Presa in considerazione dell'allegato II

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) e degli articoli 14 e 15 della direttiva 89/391/CEE, occorre tener conto dell'allegato II.

Articolo 6

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati di tutte le misure da attuare in applicazione della presente direttiva per la protezione della sicurezza e della salute.

I datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano indicazioni generali e, ogniqualvolta sia possibile, informazioni precise:

— sul peso di un carico;

— sul centro di gravità o sul lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica.

2. Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori abbiano, inoltre, una formazione adeguata e informazioni precise relative alla movimentazione corretta dei carichi e ai rischi che corrono in particolare se queste attività non vengono eseguite in maniera tecnicamente corretta, tenuto conto degli allegati I e II.

Articolo 7

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE su tutte le questioni che rientrano nell'ambito della presente direttiva, compresi i suoi allegati.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8

Adattamento degli allegati

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati I e II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore della movimentazione manuale dei carichi sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Ogni quattro anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. AHERN

ALLEGATO I (*)

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

(Articolo 3, paragrafo 2, articolo 4, lettere a) e b) e articolo 6, paragrafo 2)

1. **Caratteristiche del carico**

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

— il carico è troppo pesante o troppo grande;

— è ingombrante o difficile da afferrare;

— è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

— è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

— può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. **Sforzo fisico richiesto**

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

— è eccessivo;

— può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

— può comportare un movimento brusco del carico;

— è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. **Caratteristiche dell'ambiente di lavoro**

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

— lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

— il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

— il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

— il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

— il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;

— la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. **Esigenze connesse all'attività**

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

— sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

— periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

— distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

— un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

(*) Nella prospettiva di un'analisi plurifattoriale possono essere presi contemporaneamente in considerazione vari elementi che figurano negli allegati I e II.

ALLEGATO II (*)

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

(Articolo 5 e articolo 6, paragrafo 2)

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

— inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

— indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

— insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

(*) Nella prospettiva di un'analisi plurifattoriale possono essere presi contemporaneamente in considerazione vari elementi che figurano negli allegati I e II.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(90/270/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione sul suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede l'adozione di misure relative alle nuove tecnologie e che il Consiglio, nella sua risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (5) ne ha preso atto;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6); che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore dell'utilizzazione, da parte dei lavoratori, di attrezzature munite di videoterminali, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che i datori di lavoro sono tenuti ad informarsi circa i progressi tecnici e le conoscenze scientifiche in materia di concezione dei posti di lavoro, al fine di procedere agli eventuali adattamenti resisi necessari, in modo da garantire una maggiore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che per i posti di lavoro con videoterminali gli aspetti ergonomici rivestono particolare importanza;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (7), la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali quali sono definite all'articolo 2.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

(1) GU n. C 113 del 29. 4. 1988, pag. 7, e GU n. C 130 del 26. 5. 1989, pag. 5.
(2) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 92, e GU n. C 113 del 7. 5. 1990.
(3) GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 32.
(4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.
(5) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.
(7) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

3. La presente direttiva non si applica:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;

d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto d'utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessarie all'uso diretto di tale attrezzatura;

f) alle macchine per scrivere classiche, denominate «macchine a finestra».

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) videoterminale, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro, l'insieme che comprende le attrezzature munite di un videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, e/o software per l'interfaccia uomo/macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per documenti, il sedile e il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore, qualunque lavoratore ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 89/391/CEE che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Analisi dei posti di lavoro

1. I datori di lavoro sono tenuti a compiere un'analisi dei posti di lavoro per determinarne le condizioni di sicurezza e salute per i lavoratori, in particolare per quanto riguarda i rischi eventuali per la vista e i problemi di affaticamento fisico e mentale.

2. I datori di lavoro devono prendere le misure appropriate per ovviare ai rischi così riscontrati, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto della somma e/o della combinazione delle incidenze dei rischi riscontrati.

Articolo 4

Posti di lavoro messi in servizio per la prima volta

I datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro messi in servizio per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 soddisfino alle prescrizioni minime di cui all'allegato.

Articolo 5

Posti di lavoro già messi in servizio

I datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro già messi in servizio entro il 31 dicembre 1992 siano adattati per soddisfare alle prescrizioni minime di cui all'allegato entro quattro anni al massimo a decorrere da tale data.

Articolo 6

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori devono ricevere informazioni su tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza in relazione al loro posto di lavoro, in particolare le informazioni sulle misure applicabili al posto di lavoro attuate a norma dell'articolo 3 e degli articoli 7 e 9.

In tutti i casi i lavoratori o i loro rappresentanti sono informati su tutte le misure in materia di sicurezza e salute prese in applicazione della presente direttiva.

2. Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, ogni lavoratore deve ricevere inoltre una formazione per quanto riguarda le modalità d'impiego, prima di iniziare questo tipo di lavoro ed ogniqualvolta l'organizzazione del posto di lavoro è modificata in modo sostanziale.

Articolo 7

Svolgimento quotidiano del lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a concepire l'attività del lavoratore in modo che il lavoro quotidiano su videoterminale sia periodicamente interrotto con pause o cambiamenti di attività, in modo da ridurre l'onere del lavoro su videoterminale.

Articolo 8

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compreso il suo allegato.

Articolo 9

Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori

1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

— prima di iniziare l'attività su videoterminale,

— periodicamente, in seguito, e

— allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati dell'esame di cui al paragrafo 1 o dell'esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori.

5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può far parte d'un sistema sanitario nazionale.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 10

Adeguamenti dell'allegato

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico dell'allegato in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Ogni quattro anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. AHERN

ALLEGATO

PRESCRIZIONI MINIME

(Articoli 4 e 5)

Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi della presente direttiva e qualora gli elementi considerati esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

1. ATTREZZATURE

a) **Osservazione generale**

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) **Schermo**

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

c) **Tastiera**

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

d) **Piano di lavoro**

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.

È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

e) **Sedile di lavoro**

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.

I sedili debbono avere altezza regolabile.

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

2. AMBIENTE

a) **Spazio**

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) **Illuminazione**

L'illuminazione generale e/o l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) **Riflessi e abbagliamenti**

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi fastidiosi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) **Rumore**

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) **Calore**

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) **Radiazioni**

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) **Umidità**

Si deve far in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenze e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

d) i sistemi devono fornire l'informazione in un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.